

COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA RURALE

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.6 del 30.01.2017

Titolo I

GENERALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1. Limiti del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

Art. 2. Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità.

Scopo finale è quello di far crescere una mentalità civile diffusa in tutti gli ambiti rurali.

Art. 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, o dell'assessore delegato dagli ufficiali e agenti della Polizia municipale nonché dagli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria a norma delle disposizioni vigenti. In assenza di Polizia municipale, tale servizio può essere svolto su incarico specifico del Sindaco da Messo comunale, Cantoniere comunale, o altro dipendente comunale.

Art. 4. Ordinanze del Sindaco

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato all'adempimento, le disposizioni legislative o regolamenti di base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

Titolo II

RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

Art. 5. Passaggio sui fondi privati

E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti o ripari.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Il diritto di passaggio per fondi altrui non deve eccedere la forma prevista per la servitù legittimamente acquistata o il permesso ottenuto dal proprietario. Non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso solo ai pedoni.

Art. 6. Passaggio su fondi comunali

E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. Chi avesse il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati dettate nell'articolo precedente.

E' vietato in ogni caso fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente ottenuto la relativa autorizzazione.

Art. 7. Sentieri panoramici

La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza turistica in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal Comune.

Il passaggio di tali sentieri in fondi privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal proprietario o conduttore.

L'ex Unione di Comuni Sei in Langa, di cui questo Comune ha fatto parte sino al suo scioglimento avvenuto nel 2013, ha intrapreso nell'anno 2009 un progetto di infrastrutturazione della rete sentieristica dei tracciati escursionistici dell'Unione stessa. Detti sentieri si diramano in gran parte tra le vigne che caratterizzano il territorio tra strade bianche e capezzagne di fondi agricoli. I suddetti sentieri raggiungono luoghi del territorio comunale particolarmente interessanti dal punto di vista storico, culturale, ambientale e ovviamente paesaggistico. Essi sono patrimonio sentieristico regionale, in quanto mappati e censiti nel corso della partecipazione al bando emanato nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 Asse III Misura 313.

Art. 8. Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago

E' vietato attraversare terreni, capezzagne, sentieri e strade agricole, campi privati con, veicoli fuoristrada, motocicli da motocross e qualsiasi mezzo motorizzato in genere senza specifico consenso degli aventi diritto.

Art. 9. Sciami di api.

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque dai confini di proprietà pubbliche o private; il rispetto di tali distanze non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi e altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Sono comunque fatti salvi gli accordi intervenuti tra le parti interessate.

La collocazione degli alveari nomadi dovrà essere autorizzata dal proprietario o conduttore del fondo.

Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constatati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Servizio Veterinario. Gli attrezzi dell'alveare infetto devono essere sottoposti alla disinfezione. E' inoltre proibito all'apicoltore lasciare a portata delle api o dei favi materiali infetti.

Art. 10. Appropriazione di prodotti

Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia giudiziaria o ad altri incaricati del servizio di Polizia rurale. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto non occorre il permesso per iscritto.

Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso.

I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

E' vietato recuperare le nocciole dilavate dai temporali e finite su fondi di confine senza esplicita autorizzazione del proprietario del terreno sul quale si sono depositate.

E' permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto, purché muniti di regolare permesso. Tuttavia questi può vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della sua proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continuata uno dell'altro.

Art. 11. Controllo su appropriazione dei prodotti

Gli incaricati del servizio di Polizia rurale quando sorprendono in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificarne la provenienza possono accompagnarle ai competenti Uffici municipali per gli accertamenti del caso, fermi restando gli obblighi derivanti loro dalla legge con riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale.

Analogo provvedimento possono assumere, specialmente al tempo dei raccolti, nei confronti di coloro che, dando sospetto di furto, si trovino a vagare per la campagna.

Titolo III PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 12. Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi confinanti o molestia ai passanti o provochi pericolo per gli utenti della strada. Nelle ore notturne, il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 13. Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Sindaco ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste dal competente ufficio, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio comunale. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.

Art. 14. Pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843 comma 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione sarà perseguito ai sensi della legge.

Art. 15. Attraversamento di centro abitato

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno transitare per il percorso più breve, senza fermarsi, né indugiare e aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o danni alle persone ed alle cose o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

E' vietato maltrattare gli animali o costringerli a fatiche ingiustificate ed eccessive.

Art. 16. Bestiame a soccida

Chiunque assume bestiame forestiero a soccida deve informare l'Ufficio comunale, denunciando la specie e il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

Art. 17. Caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.

Titolo IV COSTRUZIONI E CASE RURALI

Art. 18. Costruzione dei fabbricati rurali

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico - edilizia ed igienico - sanitaria.

Le case rurali e le attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata in modo da evitare danno alle strade.

Art. 19. Igiene dei fabbricati rurali

Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene.

E' vietato il deposito disordinato delle merci, degli attrezzi agricoli, dei materiali da costruzione su tutte le aree scoperte e comunque per mitigare la percezione visiva delle zone destinate a deposito, o dei siti ove siano collocati serbatoi di gas (c.d. bomboloni) in superficie, deve essere impiantata una barriera vegetale tenuta in costante ordine di potatura in sana vegetazione.

Art. 20. Prevenzioni antincendio

Le abitazioni devono essere costruite con materiali idonei, nel rispetto delle tecniche consolidate e dei regolamenti comunali. La copertura finale dei tetti deve essere realizzata in laterizi e comunque con materiali ignifughi".

I fienili devono essere disposti a adeguata distanza dalle case rurali.

Art. 21. Depositi di esplosivi ed infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano tale materia.

Art. 22. Acque meteoriche, superficiali, bianche e nere

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque d'uso domestico, provenienti dai pozzi, cisterne, ecc..

E' vietato tenere stillicidi e disperdere acque di scarico in fossi aperti o di creare ristagni in fondi confinanti. Queste opere devono essere conformi alle norme d'igiene e sanità previste dalla legge.

E' vietato tenere latrine non conformi alle norme igieniche e sanitarie vigenti.

Art. 23. Stalle e concimaie

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli articoli 233 e seguenti del T.U. delle LL.SS. 27 Luglio 1934, n. 1265, nonché dal regolamento comunale d'igiene.

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica in aperta campagna a conveniente distanza da corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo. Restano ferme per gli allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di 1° classe.

Art. 24. Annaffiamento con acque luride

E' proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi e le altre colture con pozzo nero, con colaticcio, con acque luride od inquinate.

Art. 25. Cani da guardia – Circolazione cani nelle vie pubbliche o in luoghi pubblici aperti al pubblico – Maltrattamento di animali - Identificazione vaccinazione e profilassi dei cani.

I cani a guardia degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi ma devono essere o custoditi con apposita recinzione o assicurati ad idonea catena conforme alle prescrizioni normative in materia di tutela degli animali d'affezione.

Le piccole attrezzature di riparo dei cani da guardia e lo spazio di movimento dei cani stessi debbono essere alla distanza minima di 5 metri dal confine delle proprietà vicine.

Valgono ai fini detentivi, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione all'anagrafe canina, microchip, tutela e controllo degli animali da affezione, nonché quelle in materia igienico sanitaria.

I cani sorpresi vaganti vengono catturati e condotti presso il canile sanitario a norma di legge da personale incaricato. I possessori o detentori di cani, di cui al precedente comma, devono rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

Art. 26. Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato e immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Titolo V

FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI E SPONDE

Art. 27. Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Tuttavia i proprietari dei fondi superiori devono evitare il danneggiamento delle superfici inferiori

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso.

I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale ed ogni conseguente danno alla sede stradale stessa ed alle sue pertinenze.

Art. 28. Distanze per fossi, canali e alberi

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi.

Sono fatti salvi accordi in deroga tra i confinanti.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi è necessario attenersi alle distanze previste dal TITOLO XII del presente regolamento.

Art. 29. Regimazione delle acque

E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo. Per evitare ristagno dell'acqua è consigliabile sfociare nei rivi o nelle scarpate concordemente con i proprietari.

E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante. Queste opere vanno concordate con i confinanti che anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Art. 30. Spurgo e pulizia fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Gli utenti ed i proprietari delle strade interpoderali, vicinali e le altre usate a scopo agricole e delle capezzagne devono provvedere alla manutenzione degli accessi alla viabilità comunale in modo da evitare che il ruscellamento invada la sede stradale.

La costruzione di nuovi accessi dalle proprietà rurali alle strade pubbliche o vicinali, così come ogni modificazione di quelli esistenti, deve essere autorizzata dall'ente proprietario della strada. Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe devono essere spurgati dai proprietari.

Nei casi previsti dal presente articolo, ove i proprietari dei fondi siano inadempienti agli obblighi di cui sopra, il Comune, previa diffida, eseguirà gli interventi a propria cura e a spese dei proprietari medesimi, nei modi e nelle forme di legge.

Art. 31. Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

Inoltre sono tenuti a mantenere i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade.

I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali hanno l'obbligo altresì di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, in stato tale da impedire franamenti, cedimenti o imbrattamenti del sedime stradale, oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o comunque il materiale che per colpa loro ivi sia franato. Devono altresì realizzare le necessarie opere di manutenzione ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il proprietario o il conduttore del fondo interessato è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o del conduttore a quanto previsto nei commi precedenti, il Comune, previa diffida, potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la sanzione applicabile per la violazione.

E' assolutamente vietato compiere la pulizia di sponde e banchine stradali per mezzo di sostanze diserbanti o disseccanti, soprattutto per il degrado paesaggistico che consegue al loro utilizzo ma anche per favorire maggiore stabilità al terreno, in particolare delle sponde; il divieto è rivolto inoltre a limitare il potere inquinante e gli effetti nocivi di tali sostanze che possono riflettersi sulla salute dell'uomo e degli animali e sull'ambiente.

Art. 32 Fabbricati, muri ed opere di sostegno.

I proprietari dei fabbricati e dei muri lungo le strade li devono conservare in modo tale da non compromettere la incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.

Fatti salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il Comune può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese del proprietario del fabbricato o del muro minaccia rovina se il proprietario medesimo, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie. In caso di inadempienza il

Comune provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitandone le spese al proprietario.

Art. 33. Lavorazioni del terreno

I frontisti delle strade pubbliche e vicinali non possono lavorare il terreno dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna e per consentire l'attività dei mezzi meccanici impiegati nella coltivazione, senza

provocare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. Inoltre, dovendo provvedere all'impianto di nocioleti, di nuovi vigneti o al reimpianto di quelli esistenti su appezzamenti situati lungo strade vicinali, comunali o di grado superiore (provinciali, regionali, statali) tra il fondo coltivato ed il confine della strada deve essere rispettata la distanza minima di metri unovirgolacinque (1,5).

Gli impianti già esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento che, rispetto alle strade, siano ad una distanza inferiore a metri 1,5 dal confine della strada dovranno essere adeguati a tale distanza minima entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento, qualora, a giudizio del Comune possano costituire pericolo per la circolazione stradale.

In ogni caso, se nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici, verranno recati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati oppure al ripristino a loro spese.

Ai fini della nozione di confine stradale, si rimanda all'art. 3, comma 1, numero 10 del Codice della strada: "qualora la strada non abbia cunetta, fosso o scarpata esso è costituito dalla linea immaginaria posta alla distanza di un metro dalla linea estrema del sedime stradale."

Art. 34. Canali ed opere consortili

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso.

In mancanza, si applicano quelle di cui agli articoli 29 e 30 del presente capo.

Art. 35. Dilavamento superficiale acque piovane

I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in particolare quelli impiantati a ritocchino) e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia pericolo di dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e inconvenienti alla collettività.

In caso di riversamento sul manto stradale o di danneggiamento del medesimo per colpa dei proprietari dei fondi superiori, i responsabili saranno tenuti, oltre al risarcimento del danno, anche alla rimozione del materiale riversato sulla strada ed ai ripristini del caso, a proprie spese e fatte salve le sanzioni applicabili.

In caso di inadempimento a tali obblighi, il Comune provvederà a spese degli obbligati.

Titolo VI

MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA

Art. 36. Prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante

E' vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le colture agrarie e forestali. I proprietari e/o conduttori hanno l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo; salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di lotta obbligatoria, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 Settembre 2011) e/o l'aratura. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale esegue le necessarie operazioni ponendo a carico del proprietario e/o conduttore del fondo le spese, ovvero mediante recupero delle somme anticipate per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore del fondo a gerbido risulti sconosciuto, nelle more dell'intervento comunale, l'Amministrazione può incaricare il confinante del fondo in abbandono, verificata la sua disponibilità, senza diritto ad alcun rimborso, alla pulizia del gerbido nel limite di metri 15 oltre il confine; la pulizia deve essere eseguita utilizzando le stesse tecniche agronomiche descritte al comma precedente. In tal caso il confinante deve agire

con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali ed alle cose presenti sull'altrui fondo.

Art. 37. Lotta contro gli organismi nocivi delle piante di cui al D.Lgs. 19 agosto 2005, n.214.

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 il proprietario del fondo e il conduttore, in solido tra loro, debbono eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dai competenti organi Regionali e Statali. Chiunque abbia notizia dell'inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà comunicazione al Comune: questo provvederà a segnalare all'inadempiente l'obbligo di procedere. Nel protrarsi dell'inadempienza oltre i termini fissati dal Comune, questo provvederà a segnalare i fatti al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione degli adempimenti di competenza. Il Comune pone a carico dell'inadempiente, in solido col proprietario del fondo, le spese sostenute dall'Amministrazione per gli atti e le attività da esso eseguite, fissandone annualmente l'importo.

Nel caso in cui il proprietario e/o il conduttore del fondo oggetto dei mancati interventi di lotta obbligatoria risultino sconosciuti ovvero, sebbene noti, permangano inadempienti, nelle more dell'intervento pubblico, il Comune può incaricare il confinante del fondo interessato, verificata la sua disponibilità, senza diritto al rimborso, all'esecuzione, nel limite di metri 15 oltre il confine, di tutte le pratiche agronomiche (esclusa l'estirpazione di colture permanenti) ed ai trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti dei competenti organi Regionali e Statali. In ogni caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose presenti sull'altrui fondo.

Nella lotta contro gli organismi nocivi delle piante si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 36 previste per la prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante.

Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Nella lotta contro i parassiti della vite e degli alberi da frutto dovranno essere usati i principi attivi la cui tossicità per l'uomo non sia tale da creare gravi danni e pericoli per la popolazione, oltre che agli operatori agricoli, i quali comunque dovranno assumere ogni precauzione al fine di minimizzare i pericoli di inquinamento dell'ambiente e diffusione nociva per piante, animali e persone. L'eventuale lotta contro le erbe infestanti deve essere condotta con principi attivi la cui tossicità non possa recare danni ad animali e persone.

Art. 38. Organi preposti alla vigilanza

Alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione della diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti gli ufficiali e gli agenti della Polizia locale, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale, nonché gli agenti e ufficiali della polizia giudiziaria. Salva l'applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge e, significativamente, quelle previste dall'articolo 18 *ter* della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i..

Art. 39. Procedure amministrative

Gli obblighi che gravano sui proprietari e/o conduttori, in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante, sono notificati ai proprietari e/o conduttori dei fondi inadempienti con apposito provvedimento del Comune: in tale atto sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui queste vanno poste in essere con le conseguenziali misure da adottare in caso di mancato adempimento. Decorso inutilmente il periodo entro cui provvedere, il Sindaco dispone l'intervento diretto dell'Amministrazione comunale volto ad eseguire le operazioni necessarie; i costi sostenuti sono posti a carico dell'inadempiente mediante emissione di apposita cartella di pagamento.

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, gli obblighi sono notificati agli inadempienti con apposito provvedimento del Comune nel quale sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui dare seguito alle stesse. Decorso inutilmente il predetto periodo, il Comune invierà segnalazione al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione delle misure di competenza: tale invio deve essere corredato da copia degli atti comunali redatti.

Art. 40. Disposizioni aggiuntive specifiche in tema di prevenzione e lotta alla flavescenza dorata della vite

I proprietari dei terreni sui cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici, salvaguardando le specie arboree presenti. In considerazione della situazione di emergenza, della acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte, anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della Flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del Settore Fitosanitario regionale, con propria Ordinanza contingibile ed urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'Amministrazione comunale stessa nel caso di inattività del proprietario e/o conduttore. E' in ogni caso fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti del proprietario e/o conduttore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale, nonché l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti. Restano impregiudicate le prerogative del Settore Fitosanitario di cui all'art. 18 *ter* della l.r. 63/78.

Art. 41. Violazioni e sanzioni in materia di prevenzione e lotta agli organismi nocivi delle piante

A norma dell'art. 9 della L.R. n. 6 del 29 aprile 2013 "Disposizioni regionali in materia agricola", è previsto che i soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati al riguardo dal Settore fitosanitario regionale sono puniti con sanzione amministrativa pari a 0,3 euro per metro quadrato di superficie. La sanzione pecuniaria non può in ogni caso essere inferiore a 1.500,00 euro. Chiunque violi gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal Settore fitosanitario regionale è punito con sanzione amministrativa da 200,00 a 1.200,00 euro". Oltre ad accertare la violazione gli organi di vigilanza dispongono l'esecuzione coatta delle misure fitosanitarie prescritte dal Settore Fitosanitario Regionale ponendo a carico del trasgressore le relative spese. La violazione delle suddette prescrizioni comporta a carico del trasgressore la sospensione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo".

Art. 42. Disposizioni varie relative alla prevenzione e nella lotta agli organismi nocivi delle piante

Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 37 e 40 l'Amministrazione comunale si avvale della collaborazione tecnico - scientifica del Settore Fitosanitario regionale.

Ogni intervento previsto nelle disposizioni in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011 (Regolamento forestale).

Art. 43. Danni da deriva

Nell'eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei beni danneggiati possono richiedere l'indennizzo in base alle norme vigenti.

Art. 44. Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei

I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei, devono essere effettuati secondo le prescrizioni delle competenti Autorità, su superfici di terreno coltivate a monocoltura sufficientemente estese, evitando la deriva e la contaminazione ambientale oltre i confini stabiliti.

E' vietato il sorvolo sulle zone abitate.

Art. 45. Contenitori di antiparassitari

Non è consentito bruciare, abbandonare, smaltire in raccolta RSU o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere.

Art. 46. Residui di coltivazione

Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del Granoturco, i tutoli e i materiali residui del Granoturco che non siano già stati raccolti o utilizzati dovranno essere distrutti entro il mese di Febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della Metcalfa pruinosa e di altri parassiti, i residui delle potature dei tralci dei vigneti devono essere adeguatamente eliminati con sminuzzamento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi.

Titolo VII MALATTIE BESTIAME E TRASPORTO LETAME

Art. 47. Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'Art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 Febbraio 1954, n.320 e s.m.i. e nella circolare n.55 in data 05 Giugno 1954 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità e s.m.i.

Art. 48. Malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari o i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

Art. 49. Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle in buono stato di conservazione e di igiene (pulizia e disinfezione) e va perseguita la lotta ai parassiti (mosche, roditori, ecc); devono altresì essere rispettate le norme sul benessere animale come regolamentato dal decreto legislativo n. 146/2001 di recepimento della direttiva CE 98/58. Nelle zone residenziali di nuovo impianto, non è consentito detenere animali al di fuori di quelli domestici o d'affezione, quali cani e gatti, in numero tale da non costituire allevamento e che non creino inconvenienti igienici e disturbo al vicinato.

Art. 50. Trasporto del letame

Per il trasporto del letame d'ogni genere, compresa la pollina, e per lo spurgo di pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento d'igiene.

Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in carri o rimorchi in modo da escludere ogni dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strade comunali o in centri abitati.

Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni (escluse le concimaie) ed in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falde freatiche e dovrà essere sparso ed interrato non appena possibile e comunque nei termini di legge.

Art. 51. Spandimento liquami.

Lo spandimento del liquame stoccato a norma di legge, nelle apposite vasche, potrà essere eseguito esclusivamente nei terreni e il liquame deve essere interrato immediatamente mediante aratura o operazione agricola analoga.

Titolo VIII

MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

Art. 52. Transito di mezzi cingolati

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano in regola con le prescrizioni del Codice della strada e con il regolamento di attuazione, nonché muniti delle apposite protezioni. I trasgressori di tale norma, sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal codice della strada in conformità a questo regolamento. Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali cingolati.

Art. 53. Strade interpoderali

La larghezza delle strade interpoderali deve essere carrabile e comunque non inferiore ai 3 metri.

E' vietato modificare il tracciato delle strade interpoderali e vicinali senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto.

Art. 54. Strade vicinali ed interpoderali

Coloro che, transitando su strade comunali, interpoderali e vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese. E' vietato altresì effettuare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, interpoderali o vicinali in modo da pregiudicarne il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Tutti gli utenti di strade interpoderali e vicinali sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese.

La misura della quota di concorso sarà proporzionata alle dimensioni dei terreni di ogni proprietario.

Le strade vicinali ed interpoderali debbono presentare opportune opere di regimazione delle acque.

Titolo IX

DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 55. Colture agrarie e loro limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le normative dettate per particolari colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

Art. 56. Allevamenti

E' vietato l'allevamento o la detenzione nei centri abitati di animali particolarmente rumorosi.

Art. 57. Cannoni anti-grandine.

E' ammesso l'impiego dei cannoni anti-grandine, purché l'installazione avvenga ad una distanza minima di 200 metri dagli edifici abitati e di 50 metri dalle strade pubbliche, lo spegnimento possa avvenire a distanza in modo da cessare le detonazioni nel più breve tempo possibile e ne venga limitato l'uso a situazioni di reale necessità e siano debitamente dotati di sistemi di insonorizzazione.

In ogni caso i cannoni anti-grandine possono essere usati solo nel periodo che va dal 1° di aprile al 30 di settembre.

Titolo X

COLTIVAZIONE E RACCOLTA TARTUFI

Art. 58. Coltivazione e raccolta tartufi.

L'esercizio della coltivazione e raccolta dei tartufi, è disciplinato dalla L.R. 25.06.2008 n. 16 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla Legge 752 del 16.12.1985.

Titolo XI

VINCOLO FORESTALE

Art. 59. Forestazione

E' fatto divieto di tagliare gli alberi d'alto fusto in genere e specialmente castagni, pini, abeti, roveri, ecc., nei boschi soggetti alle Leggi forestali senza l'autorizzazione della Guardia forestale.

In ogni caso, laddove il taglio è consentito, occorre osservare le norme di legge e regolamento disciplinanti la stagionalità.

Titolo XII

DISTANZE PER LA ALBERATURA

Art. 60.

Le distanze dai confini di proprietà da osservarsi nel territorio comunale per il piantamento di alberi sono stabilite come segue, salvo diverso accordo tra le parti:

- **metri 12 (dodici)** per piante alto fusto
- **metri 18 (diciotto)** per piante di alto fusto in collina in prossimità di vigne
- **metri 1,5 (unovirgolacinque)** per le viti, gli arbusti e le siepi con filari paralleli al confine
- **metri 3 (tre)** per le viti, gli arbusti e le siepi con filari perpendicolari al confine, e il nocciolo
- **metri 4 (quattro)** per gli alberi di non alto fusto
- **per la messa a dimora di piante da giardino e siepi nel centro abitato**, perimetrato dagli strumenti urbanistici, si osservano le distanze minime previste dal Codice Civile

Le distanze (riferite dal filo degli spazi pubblici o di uso pubblico delimitanti le sedi stradali comprensivi di banchina, fosso ecc..) dalle strade comunali e vicinali da osservarsi nel territorio comunale per il piantamento di alberi sono stabilite come segue:

- **metri 8 (otto)** per gli alberi di alto fusto
- **metri 5 (cinque)** per gli alberi di non alto fusto
- **metri 2 (due)** per le siepi e gli arbusti
- **metri 3 (tre)** per il nocciolo
- **metri 1,5 (unovirgolacinque) per le viti.**

Art. 61.

Il proprietario ha l'obbligo di mantenere le siepi ed arbusti in modo che i rami non si protendano oltre i 50 cm dal tronco principale verso la strada.

In difetto di manutenzione da parte del proprietario interverrà il Comune con il diritto di ripetere le spese dal medesimo.

Le siepi non dovranno superare l'altezza di metri 3,00.

E' vietato eseguire piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussista scarsa visibilità, osservando le norme del codice della strada.

Le piante che nascono o che crescono spontaneamente sono a disposizione del proprietario o conduttore del fondo, purché la loro posizione rispetti le medesime distanze previste per quelle messe a dimora.

Il Comune può esigere che si estirpino a spese del proprietario del fondo gli alberi, viti, siepi ed arbusti che siano piantati o che crescano a distanza minore di quella stabilita.

Titolo XIII

TUTELA DEL PAESAGGIO E PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE

Art. 62. Reti antigrandine, teli e reti protettive

L'installazione di reti antigrandine, teli e reti protettive per la colture agrarie è ammessa esclusivamente qualora vengano scelte reti di colore verde scuro e/o nero. Possono essere installate senza autorizzazione paesaggistica e senza permesso edilizio. Chiunque installi reti o teli di colore diverso è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, da irrogarsi da parte dell'Ufficio competente territorialmente.

L'obbligo in solido è altresì tenuto alla rimozione delle reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie illegittimamente allestite entro il termine stabilito dall'Autorità competente. In caso di mancata rimozione delle reti o teli entro il termine di cui sopra il Comune darà informazione dell'inadempienza alla Regione Piemonte, Settore Agricoltura.

Art. 63. Rimozione delle protezioni in vigna e di altri materiali utilizzati in agricoltura

E' fatto divieto di disperdere nell'ambiente dopo l'uso gli involucri di protezione delle barbatelle nonché altri materiali utilizzati in agricoltura (es. teli, cordame e canne plastificate), anche se biodegradabili. Quando non più utilizzati, detti materiali devono essere eliminati e, se necessario, smaltiti come previsto dalla vigente normativa in ambito di smaltimento differenziato dei rifiuti.

Titolo XIV

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 64. Violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Sindaco, dalla Polizia locale, nonché dagli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Le violazioni accertate sono punite con sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €. 25,00 e un massimo di €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Vige l'obbligo di cessare immediatamente l'attività abusiva o il fatto illecito, nonché, se necessario, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Quando la violazione accertata sia contemplata da norme speciali, si applica la sanzione prevista per la violazione della norma speciale.

Art. 65. Ripristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza da parte dell'intimato.

Art. 66. Mancata ottemperanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'Art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore che sia titolare di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

Per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
Per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino;
Per la morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione/autorizzazione;
In caso di recidiva la sospensione avrà la durata massima di trenta giorni.
Negli altri casi la sospensione avrà effetto fino all'adempimento degli obblighi da parte dell'intimato.

Art. 67. Sequestro e custodia

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

Titolo XV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 68. Entrata in vigore

Il presente regolamento dispone per l'avvenire, salvi i casi espressi di efficacia retroattiva.
Esso entrerà in vigore dopo la regolare pubblicazione all'Albo pretorio telematico del Comune per quindici giorni consecutivi unitamente alla deliberazione di approvazione, nel rispetto dell'art.83 dello Statuto comunale.

Art. 69. Deroga

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente regolamento, ma ricade delle disposizioni del Codice Civile.

Art. 70. Norme generali

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra norma legislativa in materia.